



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



EVENTI



5.06.2025

NEXT STEPS FOR PILLAR 2 IN ITALY: how to prepare for the coming tax obligations

Ore: 16:00 - 18:00

c/o Dual.Concept, via Fabio Filzi 25/a, Milano

In collaborazione con Bureau Plattner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento in lingua inglese, gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



18.06.2025

Working Group AI, 2. incontro: Lavorare con l'AI: i rischi per le organizzazioni e le soluzioni per mitigarli

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con ADVANT Nctm, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



30.06.2025

Working Group ESG, 2. incontro - Stakeholder Engagement e Value Chain ESG: Strategie di Governance per una Crescita Sostenibile

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Andersen, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

SUSTAINABILITY	
Italia: Verso ESRS più chiari e accessibili: il piano EFRAG per il 2025	5
CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01	
Italia: I presupposti dell'annotazione della notizia dell'illecito 231	5
DIRITTO DEL LAVORO	
Italia: Geolocalizzazione dei dipendenti in lavoro agile: 50.000 € di sanzione per il datore . . .	6
DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia: Condominio e Data Protection: il Garante pubblica le nuove linee guida privacy . . .	6
DIRITTO SOCIETARIO	
Italia: Estinzione della società in pendenza di giudizio e legittimazione processuale dei soci . .	7
Germania: Obblighi informativi degli amministratori di GmbH in caso di violazioni del divieto di concorrenza	7
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: La gestione degli errori contabili con rilevanza fiscale alla luce della risposta 63/25 . .	8
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Riapertura della procedura di riversamento spontaneo del Credito R&S	8
FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Direttiva madre-figlia: la Corte UE precisa i criteri per negare l'esenzione sui dividendi	9
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: Analisi di benchmark: una comparabilità funzionale in termini generali non è sufficiente	9
LIFE SCIENCE & HEALTHCARE	
Italia: Payback dispositivi medici: il TAR rigetta i ricorsi delle imprese	10
IP & AI	
Germania: Marchi e modellini 2: la riscossa	10

INDICE

	MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia:	Cessione quote - applicazione del principio di buona fede	11
	CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Predeuzione e crediti posteriori all'omologazione del concordato	11
	PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia:	Chiarimenti in merito al regime impatriati per dirigenti di società sportive professionistiche.	12
	TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	Agevolazione fiscale degli impatriati in Italia dal 1.01.25	12
	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia:	Presunta intesa anticoncorrenziale nel settore della produzione e distribuzione di gioielli	13
	REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia:	Bancarotta fraudolenta documentale "generica" e "specificata": le differenze in materia di dolo	13
	ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia:	Imposta di registro fissa se la condanna alla restituzione riguarda somme soggette ad IVA	14
	IVA E DAZI	
Italia:	Soggetti extra UE con rappresentante ai fini IVA - nuove regole VIES	14
	APPALTI	
Italia:	Appalto e tutela dei lavoratori: quando si applica la clausola sociale	15
	DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia:	Le tre pronunce del TAR Lazio e la nuova primavera delle rinnovabili.	15

SUSTAINABILITY

ITALIA: VERSO ESRS PIÙ CHIARI E ACCESSIBILI: IL PIANO EFRAG PER IL 2025

Nel febbraio 2025 l'EFRAG ha avviato un programma per semplificare gli ESRS, i criteri ufficiali che le imprese europee devono adottare per rendicontare le proprie performance di sostenibilità. L'obiettivo è semplificare le regole, ridurre la complessità tecnica e armonizzare i contenuti con gli standard internazionali, in particolare quelli dell'ISSB (IFRS S1 e S2) e del Global Reporting Initiative (GRI), al fine di evitare il rischio di doppie rendicontazioni per le aziende che operano su più mercati. Inoltre, sono in fase di definizione due nuovi quadri normativi per le PMI: uno obbligatorio per le PMI quotate (Listed Small and Medium-sized Enterprises - LSME), l'altro volontario per le PMI non quotate (Voluntary Sustainability Reporting for SMEs - VSME). Entrambi gli standard saranno calibrati sulle dimensioni e sulle capacità operative delle imprese più piccole, per garantire un accesso più equo e sostenibile alla rendicontazione. A completamento del pacchetto di riforma, EFRAG ha previsto una revisione complessiva degli standard ESRS già adottati. L'intento è chiaro: fornire alle imprese uno strumento chiaro, efficace e coerente con i principali framework globali, facilitando l'adozione della rendicontazione anche da parte delle PMI.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: I PRESUPPOSTI DELL'ANNOTAZIONE DELLA NOTIZIA DELL'ILLECITO 231

Nel sistema del D.Lgs. 231/01, l'annotazione della notizia di illecito a carico di un ente non può essere considerata un automatismo, derivante dalla semplice esistenza di un reato-presupposto. La normativa, infatti, esclude una logica di responsabilità oggettiva, ancorando la responsabilità dell'ente alla presenza di requisiti specifici, come l'interesse o il vantaggio dell'ente, e alla riconducibilità del reato a soggetti apicali o subordinati. In tale ottica, non appare condivisibile né la posizione, secondo cui l'annotazione debba sempre avvenire al solo manifestarsi di un reato astrattamente rilevante ai fini 231, né quella che richiederebbe già in questa fase una valutazione approfondita circa l'esistenza o meno di un modello organizzativo idoneo. Entrambe queste visioni estreme non rispettano il delicato equilibrio tra l'obbligo di iniziativa dell'autorità e la necessità di fondare l'iscrizione su presupposti concreti, per quanto minimi. L'interpretazione più coerente con i principi del decreto appare dunque quella che, pur senza pretendere un "fumus" di responsabilità pienamente delineato, richiede che vi siano elementi minimi e ragionevoli da cui possa desumersi: la riconducibilità del reato a un soggetto legato all'ente, nonché la possibile sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente.



Dott. Giulio De Candia
giulio.decandia@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Fabio Cecilia
fabio.cecilia@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI IN LAVORO AGILE: 50.000 € DI SANZIONE PER IL DATORE

Il Garante Privacy ha inflitto una sanzione di 50.000 € nei confronti di un'azienda, per aver la stessa geolocalizzato un centinaio di dipendenti in smart working in violazione dello Statuto dei lavoratori, del GDPR e dei principi costituzionali. L'azienda, sulla base di specifiche procedure di controllo a distanza previste dall'accordo con le rappresentanze sindacali, contattava telefonicamente a sorpresa alcuni lavoratori, chiedendo loro di attivare la geolocalizzazione del PC o dello smartphone aziendale, effettuare una timbratura tramite app e comunicare tempestivamente via e-mail il luogo fisico dal quale stavano svolgendo la prestazione lavorativa.

Queste operazioni, effettuate senza fornire ai dipendenti un'adeguata informativa, erano finalizzate a verificare che il lavoratore si trovasse effettivamente presso l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di smart working. In alcuni casi seguivano anche procedimenti disciplinari in cui veniva contestata, ad esempio, la inosservanza del regolamento inerente lo svolgimento della prestazione in modalità agile.

Il Garante ha sottolineato che il datore di lavoro non è legittimato a controllare la prestazione a distanza, avvalendosi di strumenti per un controllo diretto e continuo dell'attività dei dipendenti, aggiungendo che l'accordo sindacale in mancanza dei presupposti di legge non è una base giuridica sufficiente.

Rödl & Partner

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: CONDOMINIO E DATA PROTECTION: IL GARANTE PUBBLICA LE NUOVE LINEE GUIDA PRIVACY

Il Garante Privacy ha pubblicato in consultazione pubblica un documento contenente le nuove indicazioni sulla corretta gestione dei dati personali in ambito condominiale. L'obiettivo di queste nuove linee guida è quello di aggiornare le regole di gestione dei condomini alla luce dei cambiamenti e della crescente digitalizzazione in tale settore.

Nel documento il Garante chiarisce che, di norma, il titolare del trattamento è il Condominio, inteso come collettività organizzata, che agisce attraverso l'amministratore. Quest'ultimo però può essere anche titolare autonomo o responsabile del trattamento, a seconda che agisca in base a compiti previsti dalla legge o su incarico dell'assemblea.

Il Garante ricorda che i dati raccolti devono essere sempre pertinenti e limitati alla gestione delle parti comuni. Un'attenzione particolare è dedicata alla videosorveglianza: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e previa delibera assembleare regolare. Infatti, di norma, se l'amministratore agisce di sua iniziativa, il trattamento dei dati è da considerarsi illecito.

Le nuove linee guida offrono quindi un quadro di istruzioni pratiche per amministratori e condomini, con l'obiettivo di declinare al meglio le previsioni del GDPR in un settore come questo in forte espansione.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com



Dott. Alessandro Murru
alessandro.murru@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Stefano Foffani
stefano.foffani@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ IN PENDENZA DI GIUDIZIO E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEI SOCI

Con l'ordinanza n. 6662 del 13.03.25, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, in pendenza di giudizio, l'estinzione della società di capitali che di tale giudizio sia parte comporta l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza nei suoi confronti, a meno che tale azione non provenga da o sia indirizzata nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. In sostanza, è stato previsto dalla Corte un fenomeno successorio nel rapporto processuale instaurato nei confronti della società estinta, riconducibile alla disciplina di cui all'art. 110 c.p.c., cosicché la riassunzione o prosecuzione del giudizio interrotto (artt. 299 ss. c.p.c.) deve avvenire da parte o nei confronti degli ex soci, in qualità di nuovi titolari della pretesa creditoria. Tale successione nei rapporti giuridici pendenti è indipendente da un'eventuale procedura di liquidazione. Pertanto, il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c., in base al quale questi ultimi rispondono dei debiti se e nella misura in cui abbiano percepito utilità, quali beni o somme, nella fase di liquidazione, non opera in relazione al suddetto fenomeno successorio e non incide sulla legittimazione processuale dei soci stessi.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI GMBH IN CASO DI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori di una GmbH sono tenuti, anche dopo la loro revoca, a fornire informazioni alla società in merito a eventuali violazioni dei propri doveri. Anche il solo sospetto di una violazione del divieto di concorrenza da parte di un amministratore può legittimare l'esercizio del diritto d'informazione da parte della GmbH. Con sentenza del 4.12.24 (Az. 4 U 65/23), la Corte d'Appello del Brandeburgo ha confermato tale principio, precisando ulteriormente la portata del diritto d'informazione della GmbH. Tale diritto va commisurato al concreto fabbisogno informativo della società. In determinati casi, può dunque essere opportuno che la società eserciti il proprio diritto d'informazione prima di promuovere un'eventuale azione di responsabilità contro l'amministratore. La sentenza evidenzia l'interesse meritevole di tutela della società in caso di violazioni del divieto di concorrenza.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: LA GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI CON RILEVANZA FISCALE ALLA LUCE DELLA RISPOSTA 63/25

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 63/25, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale degli errori contabili ex art. 83(1) del TUIR. Nel caso esaminato, l'istante aveva erroneamente speso a conto economico (voce B6) l'acquisto di due automezzi, anziché iscrivere i beni tra le immobilizzazioni materiali e registrare a conto economico la quota di ammortamento di competenza. Dal punto di vista fiscale, il costo era stato interamente dedotto nel medesimo periodo 2022, anziché essere ripartito secondo il piano di ammortamento. Rilevato l'errore, l'istante ha apportato le dovute correzioni contabili nel bilancio 2023 (sottoposto a revisione legale), rettificando il valore del patrimonio netto (OIC 29). In detta fattispecie, l'Agenzia ha chiarito che la rettifica rileva fiscalmente nell'esercizio di iscrizione, apportando una variazione fiscale in aumento del maggior costo dedotto nell'esercizio precedente, senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa. In aggiunta, l'Agenzia ha altresì chiarito che ai fini dell'applicazione di detta disposizione fiscale è necessario che il solo bilancio nel quale è operata la correzione contabile sia sottoposto a revisione legale, nel caso di specie il bilancio 2023.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S

Il D.L. 25/25 ha riaperto il termine per aderire alla procedura di riversamento spontaneo del credito R&S indebitamente utilizzato senza pagamento di sanzioni ed interessi. Per accedere alla sanatoria è necessario inviare, entro il 3.06.25, il modello telematico messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria riversando, tramite F24, il credito d'imposta in un'unica soluzione entro la stessa data, oppure in tre rate annuali (3.06 e 16.12.25, 16.12.26), con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. Viene inoltre prevista la possibilità di accedere al riversamento anche in presenza di atto o provvedimento impositivo già divenuto definitivo alla data del 3 giugno purché venga versato l'intero credito utilizzato in un'unica soluzione. Per i crediti d'imposta oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di riversamento, sia pendente un contenzioso, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso sempre entro il 3.06.25. Qualora invece il termine per ricorrere sia ancora pendente, si intende rinunciato. Infine, per i crediti d'imposta utilizzati in compensazione nel 2016 e nel 2017, i termini per la notifica degli avvisi di recupero sono prorogati di due anni e non più di un anno come precedentemente previsto.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: DIRETTIVA MADRE-FIGLIA: LA CORTE UE PRECISA I CRITERI PER NEGARE L'ESENZIONE SUI DIVIDENDI

Con sentenza del 3.04.25, causa C-228/24, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, ai fini della disapplicazione del regime di esenzione sui dividendi previsto dalla Direttiva “madre-figlia”, è necessario dimostrare la sussistenza di un intento elusivo volto a conseguire un vantaggio fiscale contrario alla ratio della normativa unionale. La controversia riguardava una società lituana cui l'autorità fiscale aveva negato l'esenzione dall'imposta sui dividendi ricevuti dalla propria controllata britannica per gli anni 2018-19, ritenendola una “costruzione non genuina” priva di sostanza economica. La società lituana aveva contestato tale ricostruzione, sostenendo l'esistenza di una funzione economica reale e l'assenza di vantaggi fiscali. La Corte ha stabilito che: (i) gli Stati membri possono negare l'esenzione fiscale sui dividendi anche se la società figlia non è interposta, purché ricorrano gli elementi di un abuso, ossia una struttura non genuina priva di valide ragioni economiche; (ii) la valutazione dell'abuso non può limitarsi al momento della distribuzione dei dividendi, ma deve considerare l'intera evoluzione della struttura; (iii) per negare l'esenzione, è necessaria sia l'assenza di sostanza economica sia l'intento di ottenere un vantaggio fiscale indebito tenuto conto delle differenze di aliquota tra lo Stato membro della società madre e quello della figlia.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: ANALISI DI BENCHMARK: UNA COMPARABILITÀ FUNZIONALE IN TERMINI GENERALI NON È SUFFICIENTE

Con la sentenza n. 3833/24, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Milano ha affermato l'importanza del criterio di comparabilità funzionale nelle analisi di benchmark. La controversia in esame riguardava la determinazione dei prezzi di trasferimento tra una società distributrice italiana e alcune consociate estere. La società applicava il Metodo TNMM, selezionava sé stessa come tested party, il ROS come indicatore di profitto ed effettuava un'analisi di benchmark per individuare i soggetti comparabili. Questi ultimi sono stati disconosciuti in sede di verifica dall'Agenzia delle Entrate, che ha invece utilizzato il c.d. “Additive Approach”, identificando i comparabili senza l'applicazione di specifici criteri di ricerca, ipotizzandone la comparabilità in maniera più discrezionale. L'Agenzia ha inoltre scelto il valore mediano del proprio set per il calcolo della ripresa fiscale.

La CGT ha respinto il set individuato dall'Erario, poiché i soggetti selezionati coincidevano con i clienti della società, collocati in un punto diverso della catena del valore, sottolineando che la comparabilità non può fondarsi su una nozione ampia di “distribuzione”, che non tiene conto delle differenti categorie (all'ingrosso, retail). La Corte ha altresì dichiarato arbitraria la scelta del valore mediano, richiamando le disposizioni contenute nel §7.2 delle Linee Guida OCSE.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Simona Del Grasso
simona.delgrasso@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI: IL TAR RIGETTA I RICORSI DELLE IMPRESE

Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle aziende fornitrici contro il payback sui dispositivi medici. La decisione giunge a distanza di quasi un anno dalla pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 140 del luglio 2024, aveva ritenuto ragionevole e proporzionato, nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore, il meccanismo introdotto dall'art. 9ter D.L. 78/15.

Fra le principali censure, le aziende ricorrenti sostenevano l'illegittimità della normativa sul payback stante la natura retroattiva della fissazione dei tetti regionali di spesa sugli acquisiti per le annualità dal 2015 al 2018, avvenuta solamente nel 2019. Ciò avrebbe leso l'affidamento delle aziende che nel quadriennio hanno fornito dispositivi agli enti del SSN.

Il TAR ha invece rilevato come già dall'entrata in vigore del D.L. 78/15 il sistema del payback fosse noto alle aziende nei suoi caratteri fondamentali. In particolare, il tetto nazionale di spesa già fissato al 4,4% nell'anno 2014 avrebbe dovuto orientare i comportamenti delle aziende ai fini dello sfioramento anche prima della fissazione dei tetti regionali nel 2019 (che hanno peraltro confermato il 4,4% per ciascuna annualità).

In questo scenario, il Ministero dell'Economia ha convocato un nuovo incontro del tavolo tecnico istituito lo scorso marzo per superare le criticità del payback sui dispositivi.

P O R T O L A N O
C A V A L L O

IP & AI

GERMANIA: MARCHI E MODELLINI 2: LA RISCOSSA

In una delle puntate precedenti vi avevamo raccontato la storia di un vecchio van VW che credeva di essere un marchio. La Cassazione tedesca aveva annullato una sentenza di appello, che aveva dato torto ad un produttore di modellini, ex licenziatario, cui Volkswagen aveva contestato l'utilizzo illecito del proprio marchio sul modellino di un van. La Corte d'Appello di Amburgo ha ora emesso una nuova sentenza decisamente degna di nota. Il produttore di modellini aveva infatti eccepito che VW non aveva mai utilizzato il proprio marchio su dei modellini e che il mercato riconosceva nel modellino non il marchio ma il prodotto. Il tribunale ha ora riconosciuto che l'utilizzo del marchio era in realtà avvenuto proprio ad opera della convenuta ex licenziataria, con effetto sul detentore. In regime di licenza, il marchio VW compariva anche nella pubblicità del licenziatario, con effetto co-branding per chi vedeva la forma del van associata al marchio. La convenuta non ha tuttavia effettuato un uso illecito del marchio perché al termine della relazione contrattuale è venuto meno anche l'effetto co-branding. Da quel momento i modellini sono tornati ad essere dei semplici modellini e non più anche "un marchio".

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE QUOTE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7382/24 ha affrontato il tema della buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto. Secondo il collegio, il principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole disposizioni normative. In base a tale principio, ciascuna parte è tenuta ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte e a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Nell'ambito di una cessione di quote, l'utilità dell'acquirente consiste nell'acquisto della quota del capitale sociale della società target. In assenza di una specifica garanzia rilasciata da parte del venditore, non si ha violazione del principio di buona fede se l'investimento nella società target risulta non redditizio per il cessionario. L'acquirente, in assenza di una specifica garanzia rilasciata dal venditore, non potrà perciò legittimamente rifiutarsi di adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo, invocando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

HAGER & PARTNERS

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: PREDEDUZIONE E CREDITI POSTERIORI ALL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

Con la sentenza n. 10307 del 18.04.25, la Cassazione si è pronunciata su una vicenda avente a oggetto la dichiarazione di fallimento di una società occorsa successivamente all'omologazione del concordato preventivo in continuità. In particolare, la Corte si è occupata della sorte dei crediti sorti dopo la chiusura della procedura e durante la fase di esecuzione del concordato nell'ambito del procedimento fallimentare successivo. La pronuncia fornisce un'interpretazione restrittiva circa la nozione di prededucibilità dei crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale. Viene infatti escluso che nella successiva procedura fallimentare siano considerati prededucibili i crediti sorti dopo l'omologazione e durante l'esecuzione del concordato. Tra le motivazioni della Corte vi è quella secondo cui la nozione di crediti sorti "in funzione" della procedura va circoscritta ai crediti sorti per l'attività strettamente prodromica all'accesso alla procedura, o, al di più, a questa coevi, e non all'attività successiva dell'imprenditore.



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: CHIARIMENTI IN MERITO AL REGIME IMPATRIATI PER DIRIGENTI DI SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Nella risposta n. 138/25 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all'applicazione del "vecchio" regime impatriati di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/15 così come modificato dal D.L. 34/19 in relazione ai dipendenti di società sportive professionistiche che non esercitano un'attività sportiva. In particolare, il caso analizzato riguarda un dirigente di una società calcistica professionistica, assunto non con un contratto di natura sportiva (vale a dire stipulato ai sensi della l. 91/81 oppure del D.Lgs. 36/21) ma con un contratto civilistico con qualifica dirigenziale. Prima dell'abrogazione operata dall'art. 5 D.Lgs. 209/23, il "vecchio" regime impatriati prevedeva un'esenzione del 70% del reddito imponibile al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente. L'esenzione era limitata al 50% per i rapporti di lavoro sportivo professionistico ai sensi delle citate norme. L'Agenzia ha affermato che, laddove il contratto non è di carattere sportivo professionistico, seppur stipulato con una società sportiva professionistica, è possibile beneficiare dell'agevolazione ordinaria di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/15 per coloro che si sono trasferiti entro il 31.12.23, piuttosto che del nuovo regime agevolativo introdotto dal sopra citato art. 5 D.Lgs. 209/23 per coloro che sono rientrati dopo tale data.

bureau **Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: AGEVOLAZIONE FISCALE DEGLI IMPATRIATI IN ITALIA DAL 1.01.25

Dal 1.01.25, il regime agevolativo per il c.d. "rientro dei cervelli" in Italia ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 209/23 permette una tassazione inferiore dei redditi dei lavoratori dipendenti e liberi professionisti ai contribuenti che soddisfano i seguenti requisiti:

- il contribuente ha una residenza estera progressiva continuativa di almeno 3 anni;
- il contribuente si impegna a trasferirsi fiscalmente in Italia e a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni;
- il contribuente ha redditi agevolabili annuali inferiori a 600.000 €;
- il contribuente ha un titolo di studio o un'esperienza professionale "qualificante".

La prestazione di lavoro dipendente o di lavoro autonomo può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera progressiva rispettivamente a 6 o 7 anni. I redditi sono tassati al 50% (o al 40% in caso di presenza di figli minori) nell'anno di trasferimento e nei 4 anni successivi.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: PRESUNTA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GIOIELLI

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria nei confronti di un primario operatore italiano attivo nella vendita di gioielli per una presunta intesa restrittiva della concorrenza (la "Società"). In dettaglio, secondo l'Autorità, la Società (che distribuisce i propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva volto a selezionare i distributori secondo criteri qualitativi), avrebbe vietato ai propri distributori autorizzati l'utilizzo di marketplace e piattaforme terze (come Amazon) per la vendita dei prodotti, giungendo così a limitare l'uso "efficace" di internet. Tale pratica, se confermata, potrebbe costituire una restrizione fondamentale ai sensi del Regolamento (UE) n. 720/22 della Commissione europea ("Regolamento"), che renderebbe nullo l'intero accordo di distribuzione. Secondo il Regolamento ed i relativi orientamenti, infatti, il fornitore può vietare ai distributori l'utilizzo di tutti o alcuni mercati online qualora non risultino sufficienti a garantire il prestigio dei prodotti o servizi oggetto del contratto. Tuttavia, qualora il fornitore stesso faccia ricorso a tali canali per vendere i propri prodotti, "è improbabile che le restrizioni relative all'uso di tali mercati online soddisfino i [prescritti] requisiti di adeguatezza e proporzionalità", costituendo una restrizione fondamentale.

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE "GENERICA" E "SPECIFICA": LE DIFFERENZE IN MATERIA DI DOLO

Con la recente sentenza n. 15987/25, la Cassazione penale è tornata a ribadire il suo orientamento in merito al differente elemento soggettivo che connota e distingue le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.

Il caso riguarda la sottrazione di scritture contabili, che configura la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specificata", disciplinata dalla prima parte dell'art. 322 co. 1 lett. b) CCII e per la quale è necessario accertare il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di ottenere un profitto ingiusto.

Erroneamente, dunque, secondo i giudici di legittimità la Corte d'Appello ha qualificato la condotta sottrattiva posta in essere dal legale rappresentante della fallita come la diversa e autonoma fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale "generale", prevista nella seconda parte della norma richiamata. In conseguenza di tale erronea interpretazione dei fatti di causa, la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza del reato contestato, pur senza accertare il dolo specifico. La bancarotta fraudolenta documentale "generica", infatti, che si configura nel caso di fraudolenta tenuta delle scritture contabili, integra un'ipotesi di reato a dolo generico.

La Corte ha così annullato la sentenza, rinviando alla Corte d'Appello affinché si attenga ai principi enunciati nel valutare la sussistenza del dolo specifico.



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Avv. Alexia Maria Falco
afalco@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA SE LA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE RIGUARDA SOMME SOGGETTE AD IVA

La Corte di Giustizia di II° grado della Lombardia, con la sentenza n. 1202 del maggio 2025, ha confermato l'applicabilità dell'imposta di registro fissa, e non proporzionale, laddove il Tribunale abbia condannato la parte convenuta alla restituzione di somme afferenti a un originario rapporto giuridico che rientrava nel campo di applicazione dell'IVA. In particolare, l'Ufficio, nel ritenere corretta l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, deducendo per l'effetto l'irrilevanza del ben noto principio di alternatività IVA-Registro, sosteneva l'assoluta irrilevanza del rapporto giuridico sottostante la sentenza di condanna, pretendendo che l'indagine del collegio giudicante si incentrasse, esclusivamente, sugli importi oggetto di restituzione, a nulla rilevando il vincolo sinallagmatico che aveva dato titolo, al soggetto agente, di adire il Tribunale civile al fine di chiedere la condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato e non più dovuto. La società appellata di contro, riteneva corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ciò in quanto, quest'ultima era stata condannata alla restituzione dell'IVA erroneamente applicata in fattura, quale parte del corrispettivo pattuito per una prestazione di servizi e non aveva, come ovvio, alcuna funzione indennitaria. Correttamente, quindi, doveva operare l'alternatività IVA-Registro.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: SOGGETTI EXTRA UE CON RAPPRESENTANTE AI FINI IVA - NUOVE REGOLE VIES

Il nuovo comma 7quater art. 35 DPR 633/72 ha previsto che i soggetti non residenti nel territorio della UE o dello SEE che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale possono effettuare operazioni intracomunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia.

Il DM del 4.12.24 ha definito i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, nonché i termini e le modalità di intervento per la verifica dei relativi adempimenti. In particolare: (i) la garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciata in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale; (ii) il valore massimale minimo della garanzia è pari a 50.000 €; (iii) la garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauriello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

APPALTI

ITALIA: APPALTO E TUTELA DEI LAVORATORI: QUANDO SI APPLICA LA CLAUSOLA SOCIALE

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11989 del 7.05.25, ha chiarito che la clausola sociale prevista nei contratti di appalto si applica solo quando il nuovo appaltatore inizi effettivamente a svolgere l'attività oggetto dell'appalto. La vicenda riguardava il mancato subentro operativo in un contratto di catering aeroportuale, impedito dalla sospensione dei voli causata dalla pandemia. La società uscente chiedeva un risarcimento per il mancato rispetto della clausola sociale, ma la Corte ha escluso la sua applicazione, sottolineando che essa tutela la continuità lavorativa solo in caso di reale avvio dell'appalto da parte del nuovo gestore. In assenza di attività concreta, non vi è obbligo di assunzione né diritto al risarcimento.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: LE TRE PRONUNCE DEL TAR LAZIO E LA NUOVA PRIMAVERA DELLE RINNOVABILI

Il 13.05.25 sono state pubblicate tre pronunce del TAR Lazio di straordinaria rilevanza per il mercato delle rinnovabili. Con sentenza n. 9155, sono stati dedotti tre profili di illegittimità del Decreto Aree Idonee - eccesso di delega, assenza di normativa transitoria e ingiustificata restrizione nella determinazione delle fasce di rispetto - disponendo l'obbligo, per le amministrazioni ministeriali resistenti, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti FER entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Con sentenza n. 9167, il TAR Lazio ha dichiarato non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità di alcuni articoli del Decreto Agricoltura, rilevando come l'imposizione di un divieto di installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone agricole appaia irragionevole e in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e con le politiche europee di massima diffusione degli impianti FER. Da ultimo, con ordinanza n. 9168, il TAR Lazio ha eccepito che il carattere di non idoneità di un'area non precluderebbe in radice la realizzazione di Impianti FER, rimettendo al giudizio della Corte Costituzionale la legittimità delle norme restrittive introdotte dalla Legge Sarda n. 20/24. Si attendono ora novità di maggiore apertura nel quadro regolatorio delle rinnovabili.

Rödl & Partner



Avv. Ilario Giangrossi
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Fabio Orlando
forlando@grimaldialliance.com



Dott. Carlo Favaro
cfavaro@grimaldialliance.com



Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.com



RAin Trixie Alexandra Bastian
trixie.bastian@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

Copyright immagini: Fotolia

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).